



Comune di Pesaro

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con Delibera di C.C. n° 18 del 03/03/2014

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Gestione del servizio
- Art. 5 Categorie delle località
- Art. 6 Criteri generali per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio
- Art. 7 Tipologia degli impianti
- Art. 8 Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione
- Art. 9 Spazi per affissioni dirette

Capo II - Imposta comunale sulla pubblicità

- Art. 10 Oggetto dell'imposta
- Art. 11 Soggetti passivi e termini di pagamento
- Art. 12 Modalità di applicazione dell'imposta

Capo III - Autorizzazioni

- Art. 13 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 14 Casi particolari
- Art. 15 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 16 Casi in cui non si rilascia l'autorizzazione
- Art. 17 Interventi di sostituzione e/o modifica
- Art. 18 Termini di validità delle autorizzazioni permanenti e temporanee
- Art. 19 Procedure per il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione
- Art. 20 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 21 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 22 Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

Capo IV - Mezzi pubblicitari

- Art. 23 Dimensioni e caratteristiche
- Art. 24 Collocazione dei mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 25 Pubblicità fonica itinerante
- Art. 26 Volantini
- Art. 27 Pubblicità itinerante su veicoli
- Art. 28 Pubblicità dinamica
- Art. 29 Indicatori direzionali e preinsegne
- Art. 30 Pubblicità sugli edifici
- Art. 31 Pubblicità nei cantieri
- Art. 32 Pubblicità nelle autostazioni e nelle aree di parcheggio
- Art. 33 Pubblicità sulle transenne parapetonali.
- Art. 34 Strade nelle quali è interdetta la collocazione di impianti pubblicitari
- Art. 35 Pubblicità ed arredo urbano
- Art. 36 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 37 Mezzi pubblicitari gonfiabili

Capo V - Servizio delle pubbliche affissioni

- Art. 38 Definizione - Norma di rinvio
- Art. 39 Richiesta e modalità del servizio
- Art. 40 Affissioni su recinzioni di cantieri
- Art. 41 Riduzioni del diritto
- Art. 42 Pagamento del diritto
- Art. 43 Spostamento degli impianti

Capo VI - Disposizioni finali - Sanzioni

- Art. 44 Obblighi, divieti e disposizioni diverse
- Art. 45 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 46 Sanzioni amministrative. Rimozione degli impianti. Sanzioni accessorie
- Art. 47 Rinvio ed abrogazioni

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, il servizio delle pubbliche affissioni, a norma del Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004.
2. Detta, inoltre, i criteri, i limiti ed i divieti cui fare riferimento nella stesura del piano generale degli impianti e delle insegne di esercizio.
3. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Pesaro sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del Decreto Legislativo n. 507/1993.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 507/1993 il Comune di Pesaro, avente popolazione residente di n° 91507 abitanti al 31 dicembre 2001 come risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe III.
2. La maggiorazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, prevista dal comma 6 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 507/1993, è fissata nella misura del cinquanta per cento. Essa si applica dal 1° giugno al 30 settembre.

Art. 4

Gestione del servizio

1. Il Comune gestisce il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità ed il servizio delle pubbliche affissioni in forma diretta oppure, se ritenuto più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, affidandoli in concessione.
2. Qualora tali servizi siano affidati in concessione il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dei medesimi.

Art. 5

Categorie delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Pesaro è diviso nelle seguenti due categorie: **speciale** e **normale**.
2. Nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate come segue:
 - a) Imposta sulla pubblicità, maggiorazione del 60%;
 - b) Diritti sulle pubbliche affissioni, maggiorazione del 110%.
3. L'elenco delle strade e delle piazze classificate in categoria speciale è il seguente: Via Degli Abeti, Str. Adriatica, L.go Aldo Moro, Via Agostini, L.go Ascoli Piceno, Via Baldi, Via Berlino, Via Berna, Via Bixio, Via Bonini, V.le Buoizzi, Calata Caio Duilio, Via Cavallotti, Via Cavour, Via Cecchi, V.le Cialdini, Via Colombo, Via Commandino, Via Costa, Via De Gasperi, Via Del Monaco, Via Divisione Acqui, P.Za Europa, Via Esposizioni, Str. Della Fabbreccia, V.le Fiume, P.le Falcone Borsellino, Via Flaminia, Via Fratti, Via Galilei, Via Gagarin, p.le Garibaldi, Via Giolitti, Via Goito, Via Gradara, Via Gramsci, p.le Innocenti, Via Kolbe, Via Lago Maggiore, p.le Della Libertà, Via Lombroso, Via Londra, L.go Madonna Di

Loreto, Via Mameli, V.le Manzoni, str. Delle Marche, V.le Marconi, Str. Marina Ardzia, V.le Marsala, p.le Matteotti, Via Milano, V.le Don Minzoni, Via Miralfiore, str. Montefeltro Via Montegrappa, V.le Mosca, Lungofoglia Delle Nazioni, Via Paganini, str. Panoramica Ardzia, V.le Parigi, V.le Partigiani, Via Polo, Via Ponchielli, p.za Redi, V.le Della Repubblica, Via Respighi , V.le Risorgimento, Str. Romagna, Via Vincenzo Rossi, Str. Santa Maria delle Fabbrecce, Lungomare Nazzario Sauro, Via Solferino, SS. 16, S.P. 423 , Via Stoccolma, Via Tra I Due Porti, L.go Tre Martiri, Via Togliatti, Via Toscanini, p.le Trieste, V.Le XI Febbraio, Via XXIV Maggio, Via Varsavia, Via Vespucci, Via Vienna, Via Velino, Via Kennedy, Via Lanza, V.le Trieste, Via Ugolini, V.Le Della Vittoria e l'arenile da viale Varsavia sino al confine con il comune di Fano.

4. Nella stessa categoria speciale sono comprese anche le vie che intersecano le aree di circolazione indicate al precedente comma limitatamente ai primi 10 metri dal punto di intersezione.

5. Le aree di circolazione e le località non elencate al precedente terzo comma sono classificate in categoria normale.

6. Possono essere apportate variazioni all'elenco delle aree di circolazione indicate al precedente comma terzo entro i limiti della vigente normativa.

Art. 6

Criteri generali per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio

1. I criteri cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale degli impianti e di un piano delle insegne d'esercizio, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

a) il piano dovrà disciplinare la distribuzione degli impianti sul territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, contesto urbanistico, concentrazione demografica, alla tutela ambientale e paesaggistica e di carattere storico -artistico, alla sicurezza della circolazione stradale e del traffico;

b) il piano dovrà tener conto delle effettive esigenze di carattere espositivo, deducibili dalle richieste che pervengono agli uffici competenti, nonché delle concrete possibilità/esigenze di sviluppo che tendono a soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

c) fermo restando l'esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale nella redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del Piano Generale delle Insegne di Esercizio ci si avvale della facoltà prevista dal comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, di derogare alle distanze minime previste dalla stessa normativa per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

d) per meglio conseguire le finalità di tutela dell'attuale contesto socio-urbanistico l'attuazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari e del Piano Generale delle Insegne di Esercizio può essere disciplinata anche con appositi piani particolareggiati che, per zone omogenee del territorio comunale, definiscano modalità e tipologia degli impianti pubblicitari che possono essere installati;

2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed il Piano Generale delle Insegne d'Esercizio e ogni altro piano particolareggiato sono approvati dal Consiglio Comunale sulla base dei criteri indicati dal presente regolamento.

Art. 7

Tipologia degli impianti e disciplina di quelli aventi dimensione di mq. 18 (6 x 3)

1. La tipologia degli impianti pubblicitari da installare a carattere temporaneo e permanente nel territorio comunale è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Piano Generale delle Insegne di Esercizio della città di Pesaro.

2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni sono stabilite nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

3. La superficie massima dei degli impianti pubblicitari aventi dimensioni di mq 18(6 x 3) da concedere a privati per affissione diretta e/o per la pubblicità è stabilita in mq. 900 (novecento); di questi per l'affissione diretta di poster sono destinati un massimo di 810 (ottocentodieci) metri quadrati.

4. Gli impianti di cui al comma precedente possono essere assegnati mediante gara. Fino a quando non venga espletata la procedura concorsuale, le domande saranno evase secondo l'ordine di presentazione. Dal momento in cui diventa efficace la delibera di indizione della procedura di affidamento in concessione degli impianti pubblicitari in esame, non sarà più possibile rilasciare nuove autorizzazioni o rinnovare quelle esistenti.

Art. 8

Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione

1. La superficie massima degli impianti per le affissioni è quantificata in metri quadrati 6.048 pari a n° 8.640 fogli.

2. Per l'affissione diretta di poster da concedere a privati vengono destinati un massimo di 400 (quattrocento) metri quadrati. La superficie degli impianti per le affissioni viene ripartito come segue:

- a) Per le affissioni pubbliche di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque priva di rilevanza economica, e per l'affissione diretta dei manifesti da parte dei soggetti di cui all'articolo 20 del D. Lgs. n. 507/1993 il 25 per cento;
- b) Per le affissioni pubbliche di natura commerciale, il 75 per cento;

Art. 9 Spazi per affissioni dirette

1. Gli impianti destinati all'affissione diretta dei manifesti da parte dei soggetti di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 507/1993 sono identificati mediante apposita targa che deve riportare la scritta: "Comune di Pesaro – Affissione diretta manifesti da parte dei soggetti indicati all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 507/1993".

2. Per la regolamentazione degli spazi di cui al comma 1 si rimanda all'art. 39.

Capo II - Imposta comunale sulla pubblicità

Art. 10

Oggetto dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ai fini di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Per luogo aperto al pubblico s'intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche solo in dati momenti e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

Art. 11

Soggetti passivi e termini di pagamento.

1. Soggetto passivo, dichiarazioni, modalità di applicazione, esenzioni, riduzioni e pagamento dell'imposta e rimborsi sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

2. Per esercizio di attività economiche di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

4. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

5. Il pagamento dell'imposta deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso in cui intervengano variazioni tariffarie o modificazioni normative il termine di scadenza del pagamento può essere prorogata con deliberazione di Giunta Comunale.

6. Le Associazioni ONLUS e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose quando sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 comma 9 del D. Lgs. 04.12.1997 n. 460. sono esentate dal pagamento dell'imposta di pubblicità relativamente alle manifestazioni da loro organizzate, salvo la presenza di sponsor o pubblicità per conto terzi.

Art. 12

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è iscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. E' assoggettata all'imposta di cui l'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 507/1993 anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza l'una dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili.
2. L'imposta comunale di pubblicità è dovuta anche se si utilizza il logo o l'acronimo identificante le attività produttive.
3. Se la forma è tale da non poter essere contenuta in un'unica forma geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario. Per tali mezzi pubblicitari l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere iscritto il mezzo stesso.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari, le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari utilizzati per promuovere la domanda dei beni e servizi.
6. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
7. Non si applica l'imposta per superfici inferiori a 300 cm quadrati.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Capo III Autorizzazioni

Art. 13

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune e corrispondere i diritti di istruttoria nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale in relazione alla diversa tipologia di impianto, comunque non inferiore ad € 10.
2. La domanda, sottoscritta dall'istante, da compilarsi da parte dell'interessato sugli appositi moduli deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale ed un recapito telefonico.
3. La domanda sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalla legge.
4. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio comunale competente, corredata dai seguenti documenti:
 - a) bozzetto dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione sul fabbricato o nell'area, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - b) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre;

- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'impianto, con particolare riferimento all'area circostante nel caso di cartelli;
- d) planimetria con riportata la posizione dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione all'installazione;
- e) dichiarazione redatta a i sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con la quale si attesti che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Inoltre che il manufatto è stato realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Tale dichiarazione potrà essere corredata di eventuali certificazioni di tecnici specializzati;
- f) dichiarazione redatta ai sensi del decreto di cui sopra, con la quale si attesti che l'attività oggetto di richiesta è autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;
- g) copia della dichiarazione di conformità di cui al Testo Unico n. 380/2000 "norme per la sicurezza degli impianti pubblicitari luminosi";
- h) copia del nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada qualora richiesto;
- i) domanda e documentazione relativa alla richiesta di parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ancona o relativo nulla osta già conseguito;
- j) dichiarazione rilasciata da parte di terzi circa la disponibilità di questi a destinare una parte dell'area o un bene privato al collocamento di un impianto pubblicitario di insegna di esercizio;
- k) dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

5. Ogni domanda per il collocamento di insegne di esercizio dovrà riferirsi ad una sola attività commerciale, industriale, artigianale, artistica, professionale.

6. In centri direzionali, od in altre situazioni omogenee simili, può essere consentita la installazione di un unico impianto recante due o più insegne di esercizio. In questo caso è consentita la presentazione di una unica domanda.

7. Per gli impianti pubblicitari, diversi dalla insegna di cui al precedente comma 5, dovrà essere presentata una domanda di installazione per ciascun impianto.

8. Per le zone industriali, artigianali, e commerciali, con riferimento al collocamento di preinsegne, dovrà essere presentata un'unica domanda per ciascun impianto ancorché comprendente più indicazioni relative a più aziende.

9. L'istanza presentata da attività produttive comprendente la richiesta di l'installazione di insegne di esercizio congiuntamente alla richiesta di esecuzione di lavori edili, dovrà essere presentata presso la Sportello Unico del Comune di Pesaro per l'eventuale rilascio del titolo unico.

10. Salvo per quanto previsto dall'art 17, per qualsiasi variazione che si intenda apportare ad un'insegna d'esercizio già autorizzata è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 14

Casi particolari

1. Per ottenere l'autorizzazione per collocare impianti temporanei diversi, ma relativi ad una unica manifestazione, l'istanza, da compilarsi su apposito modello, dovrà pervenire almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo di esposizione pubblicitaria indicato.

2. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, bandiere, palloni aerostatici, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità, la documentazione è limitata alla presentazione dei documenti od elaborati di cui ai punti a),b),c),d),e) del comma 4 del precedente art.13.

3. Per il collocamento di insegne di targhe commerciali, la documentazione è limitata alla presentazione dei documenti od elaborati di cui ai punti a),b),c),e),f),h),i),j) e k) del comma 4 del precedente art.13.

Art. 15

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio individuato nello schema di organizzazione del Comune approvato dalla Giunta Comunale, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo comma 5, nel qual caso il termine di rilascio è di 150 giorni.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta o con altro mezzo indicato dal medesimo, sia invitato a produrre ulteriore documentazione od ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati nella comunicazione.
3. Il termine rimane ugualmente sospeso nel caso in cui il richiedente presenti variazioni o modifiche alla domanda già presentata.
4. Nel caso in cui entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione, di cui al precedente comma 2, non pervengano comunicazioni da parte del richiedente il procedimento si intenderà tacitamente concluso e l'istanza presentata verrà archiviata.
5. Per le domande riguardanti la installazione di impianti pubblicitari da realizzare su edifici ed aree ricadenti all'interno delle zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche, l'Ufficio competente rilascia l'autorizzazione, previo parere favorevole del Sovrintendente ai sensi del punto 2 dell'art. 153 del D. Lgs. 42/2004.
6. Qualora l'impianto ricada in area del demanio marittimo dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione doganale da parte dell'interessato e dovrà avere le caratteristiche previste dall'adeguamento a quanto indicato dal piano particolareggiato del demanio marittimo.
7. Al procedimento di autorizzazione previsto dal presente articolo non si applicano gli istituti previsti dagli art. 19 e 20 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, essendo necessario l'esame tecnico discrezionale relativamente alla sicurezza pubblica nella fattispecie della sicurezza della circolazione stradale e la valutazione di impatto ambientale.
8. L'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione compila il "Registro delle autorizzazioni comunali per gli impianti di pubblicità", in cui sono riportate in ordine cronologico: le domande pervenute, le autorizzazioni rilasciate, i dati utili per l'individuazione degli impianti e dei soggetti titolari, la data di scadenza dell'autorizzazione.
9. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi.
10. Le autorizzazioni dovranno essere ritirate presso l'ufficio comunale competente prima del collocamento dell'impianto o del mezzo pubblicitario o prima di essere utilizzate per le altre forme di pubblicità.
11. Con il rilascio dell'autorizzazione per il mezzo pubblicitario collocato sul suolo pubblico viene contestualmente rilasciata concessione per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico.
12. Gli impianti pluriennali collocati su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune dovranno essere fissati ad una base d'appoggio non inferiore ai 50 (cinquanta) centimetri quadrati collocata nello spazio sottostante il suolo stesso.

Art. 16

Casi in cui non si rilascia l'autorizzazione

1. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta al Comune di Pesaro nei casi di pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti a pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi, se non visibile o udibile dalla pubblica via, e nel perimetro delle stazioni di distribuzione di carburanti, limitatamente ai soli prodotti di vendita.
2. Inoltre non necessita dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo:
 - a) la pubblicità permanente o temporanea effettuata con speciali veicoli in osservanza della vigente normativa prevista dal codice della strada;
 - b) la pubblicità effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini;
 - c) l'esposizione di messaggi pubblicitari saldi o altre forme speciali di vendita purché, per ciascuna vetrina, non venga coperta una superficie maggiore del 40% della superficie totale.

Art. 17

Interventi di sostituzione e/o modifica

1. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione di insegna d'esercizio o di impianto pubblicitario permanente, intenda variare il messaggio riportato sull'insegna d'esercizio o sull'impianto, deve darne comunicazione scritta allegando il bozzetto a colori del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 gg., decorsi i quali si intende comunque concessa.

Art. 18

Termini di validità delle autorizzazioni permanenti e temporanee

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo 31, ha validità triennale dalla data di rilascio.
2. L'autorizzazione è definita temporanea quando il tempo di esposizione del mezzo pubblicitario non supera i 12 mesi, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.
3. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere temporaneo può essere rilasciata per eventi o manifestazioni di interesse sociale e culturale per la città, ha validità a partire da 15 gg. prima dell'inizio e termina nelle 24 ore successive alla data dell'evento o manifestazione.

Art. 19

Procedure per il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni pluriennali di cui al precedente art. 18 sono rinnovabili a condizione che la richiesta venga presentata prima della scadenza naturale e sia corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti: a) l'assenza di modifiche all'impianto pubblicitario esistente; b) la mancanza di sopravvenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio; c) il rispetto delle disposizioni previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari e dal presente regolamento.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le autorizzazioni per insegne e targhe si intendono rinnovate qualora allo scadere dell'autorizzazione non vengano apportate variazioni o modifiche.
3. Per la proroga delle autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari su cantieri edili è necessario che la richiesta venga presentata prima della scadenza naturale e sia corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti: a) le ragioni che la determinano b) l'assenza di modifiche all'impianto pubblicitario esistente; c) la mancanza di sopravvenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio; d) il rispetto delle disposizioni previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari e dal presente regolamento.

Art. 20

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di:

- a) verificare il buon stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;
- c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, di motivata richiesta da parte del Comune ed ancora di rimuovere l'impianto pubblicitario in caso di cessazione dell'attività pubblicizzata. Il titolare del mezzo pubblicitario dovrà procedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà indicato nell'ordine di rimozione compresi gli eventuali supporti o sostegni ed il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- d) collocare su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica saldamente fissata, posta in posizione facilmente accessibile e leggibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione che rilascia l'autorizzazione, soggetto titolare, numero di autorizzazione relativa al mezzo pubblicitario, data di rilascio e di scadenza, progressione chilometrica del punto di installazione se disponibile o comunque indicazione atta ad identificare

prontamente il punto di installazione. In luogo della targhetta metallica sugli impianti pubblicitari temporanei i dati prescritti potranno essere riportati mediante scritte indelebili e comunque mantenute ben visibili.

e) In deroga al precedente punto d) le insegne e le targhe dovranno riportare solamente i dati relativi al rilascio ed al numero dell'autorizzazione

2. La targhetta, indicata alla lettera d) del precedente comma, deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per la posa di qualsiasi pubblicità temporanea, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Nel caso in cui la pubblicità temporanea non venga rimossa dall'interessato entro il termine prescritto e precisato nell'autorizzazione, il Comune o la ditta concessionaria procederà, se del caso, alla rimozione e sequestro della pubblicità abusiva, con i relativi costi a carico dell'utente.
5. Il comune, ove lo ritenga opportuno, procederà nei termini di legge alla rimozione ed al sequestro cautelativo – con spese a carico dell'utente – del materiale pubblicitario a vario titolo abusivamente installato, dandone comunicazione all'interessato.
6. Il materiale pubblicitario rimosso, compreso l'eventuale supporto, potrà essere ritirato dal titolare entro 10 giorni successivi alla notifica del verbale amministrativo e/o della comunicazione, previo totale assolvimento degli obblighi prescritti; trascorso tale termine, si procederà senz'altro alla sua distruzione.
7. L'autorizzazione potrà essere negata sia per cause di pubblico interesse – in particolare di natura estetica, panoramica e ambientale nonché di sicurezza stradale – sia per ricorrenti e documentate inadempienze e/o irregolarità commesse dal richiedente.

Art. 21

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione.

2. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione

- a) La permanenza dell'impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b) l'impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose;
- c) l'impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
- d) In caso di mancato utilizzo del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di tre mesi
- e) Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza

Art. 22

Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Per i cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade del Comune di Pesaro, gli interessati sono tenuti a presentare domanda con allegata documentazione.
2. Il nulla osta, od il provvedimento di diniego dello stesso, verrà rilasciato dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Capo IV - Mezzi pubblicitari

Art. 23

Dimensioni e caratteristiche

1. Le dimensioni dei mezzi pubblicitari andranno confrontate con le specifiche relative ad ogni singola tipologia; si dovranno in ogni caso verificare le dovute proporzioni tra lunghezza, altezza e profondità per un opportuno inserimento dimensionale, sia in relazione alla fruibilità visiva, alla qualità ed alla natura dell'intorno fisico visivo, sia in termini di rapporto armonico con i fronti edilizi e con il profilo paesaggistico.
2. Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni.
3. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili e dovranno risultare rifiniti accuratamente anche se non esposti sulla pubblica via.
4. In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione di impianti e segnali pubblicitari, di qualunque tipologia e dimensione, su supporti precari, su monumenti e fontane, su arbusti, alberi e siepi.
5. Sono vietati segnali pubblicitari, anche di ridotte dimensioni, posti sui bordi dei marciapiedi o sui cigli stradali o collocati in accessori ed attrezzature dello spazio urbano, dell'architettura, del paesaggio o ancora collocati sui pali dell'illuminazione o sulla segnaletica in genere.
6. È consentita la collocazione di stendardi di ridotte dimensioni su pali dell'illuminazione pubblica appositamente predisposti con opportuno supporto.

Art. 24

Collocazione dei mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi pubblicitari possono essere realizzati mediante tecnologie e sistemi luminosi illuminati con luce diretta o indiretta, riflessa o propria, ed in particolare si dovranno assoggettare alle seguenti specifiche:
 - a) la luminosità propria o portata, dovrà essere fissa e contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione e/o per le persone.
 - b) per le insegne luminose realizzate con lampade fluorescenti, si richiede un grado di protezione almeno IP43 se le insegne sono poste ad altezza inferiore di 3 m. dal suolo, e IP23 se installate ad altezza maggiore.
 - c) gli apparecchi di illuminazione installati a meno di 3 m dal suolo, devono essere apribili solo con uso di chiave o attrezzo specifico.
 - d) le insegne luminose a catodo freddo ad alta tensione devono essere alimentate da trasformatori elevatori conformi alla norma CEI 34-39 con tensione massima secondaria di 10 Kv a vuoto e con potenza massima non superiore a 2,5 Kva.
 - e) le lampade a scarica a catodo freddo se collocate a portata di mano (ad altezza inferiore a m 2,5 dal piano del calpestio) o comunque soggette a prevedibili urti, devono essere protette meccanicamente.
 - f) l'installatore specializzato del settore deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 22 gennaio 2008 n. 37, alla L.R. 10/2002 ed al D.P.R. 6 maggio 2001 n. 380.
 - g) la pubblicità e le insegne di esercizio luminose non possono essere a lampeggio od a luce intermittente, fatta eccezione per le insegne a croce delle farmacie.

Art. 25

Pubblicità fonica itinerante

1. È vietata in modo permanente la pubblicità sonora a distanza minore di 200 metri da ospedali, case di cura o di riposo e, limitatamente alle ore di lezione, da istituti scolastici ed inoltre in tutti quei luoghi in cui espressamente la legge ne specifica il divieto.
2. La pubblicità fonica itinerante è consentita unicamente per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco.
3. La pubblicità fonica itinerante o su postazione fissa, inoltre, è consentita a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Art. 26
Volantini

- 1.E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
- 2.E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario a mano sull'arenile e nelle zone di immediata pertinenza.
- 3.Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, il materiale pubblicitario consistente in opuscoli, foglietti o materiali simili potrà essere consegnato unicamente a mano dei destinatari ovvero depositato nelle apposite buche delle lettere.

Art. 27
Pubblicità itinerante su veicoli

- 1.Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
- 2.In prossimità o in vista o lungo strade ad elevata percorrenza quali Via Gagarin, Via degli Abeti, Strada Montefeltro, sp. 423; Via Giolitti; Via Solferino; Via Ponchielli; Via Andrea Costa; Via delle Regioni; Via dell'Industria; Via Flaminia; Via Fratti; il tratto urbano dell'intera strada statale 16, Strada della Romagna; Via Paganini; Via Gradara; Strada delle Marche dalle 7.30 alle 21.30 di ogni giorno è vietata la sosta, anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli indicati al precedente comma 1. Nel restante territorio comunale la sosta è consentita purchè non si protragga oltre le 48 ore.
- 3.Le disposizioni del comma precedente, fatto salvo quanto previsto dal codice della strada in materia di destinazione ed uso dei veicoli, si applicano a tutti i veicoli (velocipedi, ciclomotori, autocarri, rimorchi ecc.) che vengono utilizzati quali mezzi pubblicitari, anche in forma surtrettizia.
- 4.La sosta dei veicoli indicati al precedente commi è sempre vietata vicino od in prossimità di centri commerciali, artigianali od industriali, di impianti sportivi nonché delle intersezioni stradali od impianti semaforici.
- 5.All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, al fine di evitare che si crei ingiusto vantaggio alla pubblicità itinerante rispetto a quella fissa.
- 6.La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 28
Pubblicità dinamica

- 1.La peculiarità degli impianti per la pubblicità dinamica risiede nella possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari e variabili. I messaggi potranno essere scritti, immagini a colori fisse o in movimento.
- 2.Il comune di Pesaro si riserva di stipulare apposite convenzioni per l'installazione degli impianti indicati al precedente comma in luoghi e punti che saranno ritenuti idonei e disponibili a tale scopo avuto riguardo ai principi indicati dal precedente art.6.

Art. 29
Indicatori direzionali e preinsegne

- 1.Saranno concesse autorizzazioni per l'installazione di indicatori direzionali, se realizzati secondo impianti multipli nei quali dovranno essere predisposte delle tabelle senza messaggi utilizzabili successivamente sia a scopo commerciale che a scopo di interesse pubblico.

2. Per le attività di carattere industriale, artigianale e commerciale, l'autorizzazione potrà essere concessa se tali impianti corrisponderanno a quanto indicato nello specifico piano di gestione impianti pubblicitari.
3. Sarà possibile autorizzare il collocamento di impianti pubblicitari totemici aventi funzioni di indicare sinteticamente la direzione per raggiungere una zona industriale, commerciale o artigianale utilizzando il percorso più idoneo e di maggior rilevanza per il raggiungimento dell'attività stessa, riportando il logo, la dicitura e la freccia direzionale.
4. Il loro collocamento dovrà essere effettuato su un percorso stradale non superiore ai 5 km. di distanza dalla sede della ditta od attività segnalata. Quando tali ditte od attività siano situate in zone senza specifica valenza produttiva, i relativi indicatori direzionali potranno essere collocati anche singolarmente qualora l'attività non possa essere sufficientemente pubblicizzata dalle sole insegne di esercizio poiché situata su percorso cittadino secondario e di ridotto volume di traffico.

Art. 30

Pubblicità sugli edifici

1. L'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio, in ancoraggio agli edifici, è vietata su balaustre ed inferiate decorate, su fregi cornici o qualunque elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme.
2. Sulle coperture piane e/o fronti architettonici di edifici sarà necessario il nulla osta della proprietà o del condominio.
3. È consentita l'apposizione di impianti anche su prospetti di edifici in modo che non coprano luci, finestre, vetrine, aperture di qualunque tipo e che distino da queste almeno 2,00 mt (distanza laterale). L'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario e non deve superare il 75% della superficie totale della facciata.
4. Le insegne su tetto degli edifici non sono ammesse nei fabbricati a destinazione residenziale. Negli insediamenti a destinazione commerciale e artigianale-industriale sono ammesse più insegne su tetto, previa presentazione di progetto unitario in cui siano rappresentate le insegne nel contesto e nel rispetto architettonico dell'edificio.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ad altre forme di pubblicità che non richiedano ancoraggi ad edifici (es. video proiezioni)

Art. 31

Pubblicità nei cantieri

1. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data di conseguimento del permesso di costruire o dalla data di efficacia delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla legge (CAEL SCIA DIA) ed ha validità fino alla dichiarazione di fine lavori e comunque non oltre i termini di validità del titolo amministrativo e delle comunicazioni sopra richiamate.
2. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari.
3. In aggiunta alle forme pubblicitarie indicate al comma 2, sulle recinzioni o in aderenza agli edifici o posizionati su strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili, purchè previsto nel piano operativo di sicurezza del cantiere, è possibile collocare teloni pubblicitari che prefigurino la soluzione finale del progetto architettonico,

Art. 32

Pubblicità nelle autostazioni e nelle aree di parcheggio.

1. Nelle autostazioni e nelle aree di parcheggio può essere autorizzata la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari ivi compresi totem pubblicitari e mappe della città, luminosi o non, inseriti in un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un servizio d'informazione aggiuntivo nel limite del 10 per cento della superficie occupata dal parcheggio o dall'autostazione, a condizione che tali impianti non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione o di decelerazione oppure lungo gli accessi.

Art. 33

Pubblicità sulle transenne parapetonali.

1. Le transenne parapetonali sono elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro in modo da formare un cordone, di altezza compresa tra cm. 100 e cm. 120 da terra, avente funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.
2. E' consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando le transenne parapetonali. Il Comune può dare in concessione la diffusione di tali messaggi.
3. Le dimensioni del cartello recante il messaggio pubblicitario non potranno superare cm. 100 di base e cm. 70 di altezza .
4. La collocazione dei cartelli dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal primo comma dell'art. 23 del codice della strada ed in particolare non ostacolare la piena visibilità delle aree di intersezione stradale.
5. Non è consentita l'installazione di transenne parapetonali al solo scopo di supportare messaggi pubblicitari.

Art. 34

Strade nelle quali è interdetta la collocazione di impianti pubblicitari

1. Nelle seguenti strade o in vista di esse è fatto divieto di rilascio e/o rinnovo di autorizzazioni per la collocazione di impianti pubblicitari:
 - a) Strada interquartieri per l'intera estensione.
 - b) Strada Montefeltro
 - c) Strada delle Regioni
2. Dal divieto previsto dal comma precedente sono escluse le insegne di esercizio e gli impianti inseriti nel progetto "Pesaro città in fiore-Aree verdi sponsorizzate" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 17 giugno 2002
3. In deroga a quanto previsto da comma 1, sulla strada interquartieri, nel tratto compreso tra le rotatorie poste all'intersezione di via Gagarin e Strada dei Cacciatori, unicamente per gli eventi organizzati dalla Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Onlus, è ammessa la collocazione di stendardi pubblicitari.
4. Con deliberazione di Giunta Comunale è possibile individuare nuove strade ove interdire l'installazione o il rinnovo di tutti gli impianti pubblicitari o di solo alcune tipologie.

Art. 35

Pubblicità ed arredo urbano

1. Nell'ambito di progetti di arredo urbano può essere autorizzata la collocazione di messaggi pubblicitari delle imprese che sostengono la realizzazione dei progetti medesimi sottoscrivendo appositi contratti di sponsorizzazione. Tali inserimenti saranno regolamentati da un'apposita convenzione tra il soggetto che realizza il progetto ed il Comune di Pesaro.
2. Il cartello riportante il messaggio pubblicitario di cui al comma precedente dovrà avere una superficie di esposizione inferiore a 1 metro quadrato e le modalità della sua installazione saranno previste nella convenzione e dovranno in ogni caso rispettare i principi dall'art. 23 c. 1 del codice della strada
3. Oltre al marchio del concessionario del servizio, è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari su cassonetti e campane per la raccolta differenziata dei rifiuti purché tali contenitori non siano collocati in prossimità delle intersezioni stradali o comunque in posizioni tali da creare disturbo visivo agli utenti della strada o di distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Art. 36

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non

esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione ovvero della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

2. In aderenza alle recinzioni degli impianti sportivi possono essere collocati cartelli e messaggi pubblicitari purché rivolti verso l'interno della struttura e non visibili dalla pubblica via. Qualora detti cartelli siano visibili dalla pubblica via andrà richiesta apposita autorizzazione che potrà essere rilasciata nel rispetto dei principi indicati al precedente art.6 e limitatamente ad una superficie non superiore al 50 per cento della parte di recinzione prospiciente la pubblica via.

Art. 37

Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993.

Capo V – Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 38

Definizione - Norma di rinvio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è disciplinato dal capo I del D.Lgs. n. 507/1993, è di esclusiva competenza comunale ovvero del Concessionario del Servizio ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicati aventi le finalità indicate al precedente articolo 8.

2. In caso di necessità operativa, al Concessionario del Servizio può essere chiesto, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 507/1993, di fornire e/o installare tutti gli impianti che si rendessero necessari per l'ottimizzazione e implementazione del pubblico servizio.

Art. 39

Richiesta e modalità del servizio

a) Servizio pubbliche affissioni.

1. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare apposita commissione scritta al gestore. La richiesta di affissione può essere inoltrata al servizio anche tramite fax o posta elettronica.

2. La commissione, a pena di nullità, deve specificare la denominazione del committente, il titolo preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la suddivisione in categorie (nel caso di manifesti commerciali) e la data di affissione.

3. Le commissioni complete di tutti gli elementi previsti sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

4. Eventuali modifiche alla commissione dovranno pervenire al Servizio Affissioni almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'affissione e saranno comunque subordinate alle esigenze del servizio.

5. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione scritta con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

6. Le prenotazioni telefoniche devono essere confermate, tramite invio della commissione scritta con relativa attestazione del pagamento del diritto, entro il giorno seguente per le affissioni richieste entro i 10 giorni successivi e comunque entro 10 giorni prima della data richiesta per le altre commissioni.

7. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante nell'apposito registro cronologico di cui al precedente terzo comma.

8. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è eseguita al completo.

9. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
10. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
11. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
12. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il committente deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
13. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25.82 per ciascuna commissione.
15. Il servizio d'urgenza potrà essere reso compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale.
16. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
17. L'accettazione della commissione è comunque subordinata alla disponibilità degli spazi affissivi ed alla disponibilità del servizio.
18. In caso di commissioni pervenute il medesimo giorno sarà data precedenza alle affissioni di carattere commerciale e comunque al maggior numero di manifesti.
19. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.
20. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente entro 3 giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
21. I manifesti costituiti da più fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi con orientamento da sinistra a destra e dall'alto in basso.
22. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnato all'ufficio un manifesto in più da conservare in archivio.
23. Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero dei manifesti che la durata dell'affissione.
24. I manifesti pervenuti per le affissioni senza la relativa commissione e le eccedenze di ogni genere, se non richiesti o ritirati dal committente entro 20 giorni da quando pervenuti, saranno inviati al macero senza avviso.
25. Gli eventuali reclami o richieste della nota posizioni riguardo alle affissioni potranno essere inviate direttamente al gestore del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio e la decadenza di ogni pretesa.
26. Le affissioni di manifesti dei Consigli di Circoscrizione vengono eseguite sugli impianti di competenza di ciascuna Circoscrizione.

b) Gestione spazi per affissione diretta.

27. Il Comune, o il concessionario del servizio, deve tenere un registro cronologico delle richieste di utilizzo degli spazi riservati. Tale registro fa fede ai fini dell'ordine temporale di utilizzo degli impianti.

28. All'uso degli spazi riservati si accede mediante una dichiarazione - che dovrà essere tenuta agli atti del Comune o del concessionario - nella quale la persona fisica che intende procedere, anche materialmente, all'affissione deve indicare il soggetto di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 507/93 per il quale procede.

Per i comitati, associazioni e fondazioni che non perseguono scopo di lucro, il richiedente deve produrre copia dello statuto o dell'atto associativo dal quale si possa evincere la mancanza di scopo di lucro. Oltre a ciò, la dichiarazione dovrà contenere il nome della persona che rappresenta gli Enti richiamati, il numero dei manifesti che si intende affiggere e la durata.

La dichiarazione dovrà altresì contenere l'impegno, terminato il periodo di esposizione, a recarsi nuovamente presso l'ufficio affissioni e, nel caso in cui gli spazi utilizzati per l'affissione non fossero immediatamente riutilizzati da altro soggetto, di provvedere a coprire i manifesti con carta bianca.

Oltre a ciò, la persona fisica dovrà, nell'ambito della dichiarazione, attestare di essere edotto sulla circostanza che la responsabilità per eventuali violazioni delle norme di cui al D. Lgs. 507/93 e del presente Regolamento, sono ascrivibili al dichiarante stesso, nella sua qualità di autore materiale dell'affissione. Le sanzioni applicabili sono quelle di cui all'articolo 47 del presente Regolamento.

29. Per poter ottimizzare la fruizione degli spazi riservati, considerata la tipologia e la quantità degli stessi, si stabilisce che ogni soggetto, per singola affissione, non può superare il numero di 20 fogli formato cm. 70 x 100, e la durata di giorni 10.

30. I limiti di cui al comma precedente possono essere annualmente rivisti, entro il 31 marzo, mediante determina adottata dal Dirigente del settore, in base ai flussi di utilizzo registrati l'anno precedente, al fine di armonizzare la domanda con le reali possibilità di fruizione, verificatasi, degli spazi riservati.

Art. 40

Affissioni su recinzioni

1. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari di ogni genere comprese le recinzioni dei cantieri di cui al comma 2 dell'art. 40 del Regolamento Edilizio, per la parte confinante con spazi pubblici o su questi collocata, ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto, sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località.

2. Gli spazi previsti dal precedente comma, che il Comune si riserva di utilizzare, anche per il tramite del concessionario, o che consente di affidare in affissione diretta ai privati, non sono computabili nella superficie massima affissiva prevista dall'art. 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 41

Riduzioni del diritto

1. Esenzioni e riduzioni della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal D. Lgs. n. 507/1993.

2. La contemporanea presenza di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alle fattispecie previste dall'art. 20 del D. Lgs. 507/93 fa decadere il diritto all'esenzione od alla riduzione.

3. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa del diritto di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/93 devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto. In alternativa può essere presentata autocertificazione nella quale sia dichiarato esplicitamente che gli scopi sociali escludono il fine di lucro.

4. Nel caso di patrocinio o di partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione della tariffa dell'imposta o del diritto.

5. L'autocertificazione dovrà inoltre contenere le complete generalità del rappresentante legale che la sottoscrive nonché l'indicazione della sede dell'Associazione o dell'Ente.

6. Il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali di cui alla lettera c) dell'art. 20 del D. Lgs. n. 507/93 ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

7. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 42

Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 43

Spostamento degli impianti

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per esigenze pubbliche.

Capo VI – Disposizioni finali - Sanzioni

Art. 44

Obblighi, divieti e disposizioni diverse.

1. E' vietata l'affissione dei manifesti in luoghi o su impianti diversi da quelli all'uopo destinati ai sensi del precedente art.9.

2. I manifesti di annunci mortuari, partecipazione o ricorrenza non possono avere dimensioni superiori a cm 60 x cm 42. Tali manifesti potranno essere affissi esclusivamente negli spazi ed impianti appositamente riservati che dovranno essere identificati con apposita targa riportante la scritta: "Comune di Pesaro – Affissione manifesti funebri".

3. Le imprese di pompe funebri non potranno affiggere direttamente salvo specifici accordi col Comune o col Concessionario.

4. I poster o le affissioni con superficie di 18 mq. non potranno recare una pluralità di messaggi pubblicitari ancorché sia utilizzato uno o più manifesti. E' consentita, invece, la ripetizione di un unico messaggio anche con più manifesti atti a ricoprire l'intera superficie disponibile.

5. Sono da considerarsi abusive, le pubblicità realizzate con manifesti o volantini, di qualsiasi dimensione, affissi direttamente a muro.

6. Le insegne d'esercizio costituite da quei mezzi o sistemi collegati all'attività o all'esercizio economico, potranno essere collocate nelle aree di pertinenza delle attività. Qualora ciò non sia ugualmente sufficiente a permettere di rendere individuabile la sede dell'attività stessa, detti mezzi pubblicitari potranno essere collocati anche in un'area privata, limitrofa a quella ove si svolge l'attività pubblicizzata, data in uso per tale scopo.

Art. 45

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultante non conforme alle condizioni stabilite dalla stessa autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori degli spazi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente si considera abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali sono state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. Sono, infine, considerate abusive le affissioni effettuate su strutture autorizzate come impianti pubblicitari.

Art. 46

Sanzioni amministrative. Rimozione degli impianti. Sanzioni accessorie.

1. Fermo restando le sanzioni tributarie applicabili nella misura e secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.

285, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, del Piano di Gestione Impianti Pubblicitari, del Piano Generale delle Insegne d'Esercizio nonché delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni si applicano le sanzioni previste dall'art.24 del medesimo decreto legislativo n.507/1993 con l'osservanza delle procedure ivi indicate.

2. Oltre al soggetto che dispone del mezzo pubblicitario concorrono nella violazione e ciascuno di essi soggiace alla sanzione prevista, ai sensi dell'art.5 della legge 24.11.1981, n.689, i soggetti indicati al secondo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché colui che ha installato il mezzo pubblicitario o ne ha comunque consentito l'installazione.
3. In sede di emanazione dell'ordinanza di ingiunzione prevista dall'art 18 della L. n.689/91, ogni qualvolta sia previsto dai precedenti articoli e commi, è disposto altresì il recupero delle spese di rimozione, copertura o ripristino.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per garantire la qualità del servizio erogato anche mediante il monitoraggio del territorio, al Concessionario del servizio può essere chiesto, ai sensi degli articoli 18 e 24 del D. Lgs. n. 507/93, di svolgere i servizi volti a garantire le predette finalità.

Art. 47

Rinvio ed abrogazioni

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo del 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 128 del 20 novembre 2006 e successive integrazioni e modificazioni
3. Risultano parimenti abrogate le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle recate nel presente regolamento